



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Il Presidente**

Trento, 21 maggio 2021

Prot. n. A001/2021-1

**Ordinanza n. 73****Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'adozione del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19"****IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

CONSIDERATO l'ultimo report settimanale disponibile (n. 52), aggiornato al 12 maggio 2021, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 3 maggio 2021 – 9 maggio 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/5/2021-9/5/2021: 437 | Incidenza: 80.22 per 100000 - Rt: 0.92 (CI: 0.76-1.09) [medio 14gg];

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano*” (G.U. n.98 del 24-4-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 26 aprile 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

### ***Spostamenti per usufruire delle attività dei servizi di ristorazione e per partecipare ad attività di spettacolo aperte al pubblico***

VISTO quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, che prevede, fino al 6 giugno 2021 e limitatamente alla zona gialla, la modifica dell'orario del coprifuoco, disponendo il divieto agli spostamenti dalle ore 23,00 e fino alle ore 05,00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

VISTO quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, che prevede, dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021, limitatamente alla zona gialla, la modifica dell'orario del coprifuoco, disponendo il divieto agli spostamenti dalle ore 24,00 e fino alle ore 05,00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

VISTO quanto previsto dal punto 62) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, secondo cui *“è consentito lo spostamento oltre le ore 22,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione e per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l'esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 22,00)”*;

RITENUTO coerente ed opportuno, viste le ultime disposizioni adottate a livello statale in materia di coprifuoco, consentire di raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione e per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l'esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione anche dopo le ore 23,00 e, a partire dal 7 giugno, anche dopo le ore 24,00;

CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale hanno riportato, nelle ultime settimane, un sensibile miglioramento tale per cui è possibile estendere la misura di cui sopra, alle medesime condizioni, anche a coloro che partecipano quali spettatori a qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico;

ACQUISITO, per le vie brevi, il parere positivo da parte del Dipartimento salute e politiche sociali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

### ***Riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo***

VISTO quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, secondo cui *“dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”*;

VISTO il documento “Linee Guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” (All. 1 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza e già allegato all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021), adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del giorno 8 febbraio 2021 (21/17/CR/COV19), in seguito alla validazione con espressione di parere favorevole dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 4 febbraio 2021;

VISTO quanto espresso nel “Verbale riunione del 19 maggio 2021”, prot. n. 368125 del 20 maggio 2021, allegato parte integrante sostanziale alla presente ordinanza (All. 2);

### ***Ristorazione d'asporto***

CONSIDERATO che l'art. 27 del Dpcm 2 marzo 2021 contiene due disposizioni apparentemente in contrasto tra di loro: al comma 1 si prevede che dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici/aperti al pubblico, mentre al comma 2 si prevede la possibilità di usufruire della ristorazione con asporto fino agli orari di spostamento consentiti, con il solo divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

RITENUTO opportuno chiarire e specificare che per coloro che usufruiscono della ristorazione d'asporto permane il divieto di consumare cibo/bevande sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio; posto tale divieto, agli stessi soggetti è consentito, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, consumare il cibo/bevande d'asporto anche in luogo pubblico/aperto al pubblico; a tali fini si raccomanda di togliersi la mascherina solo per il tempo necessario al consumo del cibo/bevande e di garantire sempre il distanziamento interpersonale tra persone non conviventi;

### ***Eventi sportivi in impianti aperti al pubblico***

CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale hanno riportato, nelle ultime settimane, un sensibile miglioramento tale per cui è ritenuto possibile, a partire dal giorno 22 maggio 2021 e laddove sul territorio provinciale si applichino le disposizioni previste per la zona gialla, prevedere quanto segue:

- per gli eventi sportivi che si tengano in impianti al chiuso, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500;
- per gli eventi sportivi che si tengano in impianti all'aperto, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000;

VISTA la nota di data 25 agosto 2020 prot. n. 0122042, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha predisposto un vademecum per lo svolgimento di attività sportive indoor per società militanti presso il palazzetto dello sport di Trento denominato "BML group Arena ex Palatrento";

CONSIDERATO che il vademecum di cui sopra (All. 3 alla presente ordinanza) si mostra adeguato quale protocollo di sicurezza standard da rispettare per gli eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgano sia in impianti al chiuso che in impianti all'aperto;

DATO ATTO che la riapertura degli impianti sportivi a partire dal giorno 22 maggio 2021 è stata preannunciata dai rappresentanti provinciali in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 21 maggio 2021;

### ***Attività dei servizi di ristorazione al chiuso e all'aperto***

CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale hanno riportato, nelle ultime settimane, un sensibile miglioramento tale per cui è possibile continuare a consentire l'attività di ristorazione al chiuso secondo un'apertura graduale e ponderata e nel bilanciamento dell'interesse della salute pubblica con la ripresa delle attività economiche di settore;

ACQUISITO, per le vie brevi, il parere positivo da parte del Dipartimento salute e politiche sociali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

### ***Festival dell'economia nelle giornate dal 3 al 6 giugno 2021***

CONSIDERATA l'importanza e il prestigio del Festival dell'Economia, evento che tradizionalmente si tiene ogni anno nella città di Trento, rappresentando per la città e per l'intera Provincia non solo

un'importante occasione di incontro e di confronto culturale, ma anche una manifestazione che produce un importante e fondamentale indotto economico per tutte le attività interessate;

CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale hanno riportato, nelle ultime settimane, un sensibile miglioramento tale per cui è possibile consentire lo svolgimento di alcuni eventi del suddetto Festival con la presenza di pubblico e nel rispetto dell'apposito "Protocollo per accesso pubblico – Festival Economia Trento 3-6 giugno 2021"(All. 4 alla presente ordinanza), elaborato dall'APSS e trasmesso con nota prot. n. 371495 del 21 maggio 2021;

#### ***Conferenze e altri eventi simili***

VISTO l'art. 7 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, che consente i convegni e i congressi a partire dal giorno 1 luglio 2021;

CONSIDERATO che il sopracitato articolo nulla dispone in merito ad "altri eventi similari" ai predetti convegni e congressi, che viceversa erano espressamente sospesi in precedenza dall'art. 13 del Dpcm 2 marzo 2021, si ritiene che tali eventi similari (tra cui ad esempio conferenze, dibattiti, presentazioni ecc.) siano oggi consentiti anche in presenza di pubblico;

RITENUTO, in via analogica per le concrete modalità di svolgimento di tali eventi, che gli stessi possano essere svolti nel rispetto del "Protocollo di sicurezza sul lavoro – Gestione del Rischio Covid-19 per le attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti" e a condizione che la durata della conferenza o altro evento simile non superi i 90 minuti;

#### ***Effettuazione di test rapidi antigenici in farmacia***

VISTO il DM 15 dicembre 1990;

VISTO il DM 16 dicembre 2010;

VISTA la legge n. 178 del giorno 30 dicembre 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Provincia n. 48/20, n. 58/20, n. 63/21;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1750/20;

CONSIDERATE le indicazioni della Circolare del Ministero della salute dd. 8 gennaio 2020, che ha previsto una disposizione specifica per quei test antigenici rapidi fatti a privati soggetti che non appartengono a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse, che non sono contatti di caso sospetto, ma vogliono sottoporsi a test in farmacia o in laboratorio a pagamento, per scelta personale o per attività di screening d'iniziativa privata, e vista in proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 62/21, che ha autorizzato l'esecuzione di tale tipologia di test in farmacia con pagamento a carico dell'utenza, prevedendo un prezzo massimo al pubblico di euro 30,00 per ogni tampone eseguito;

CONSIDERATO che le farmacie che, ad oggi, hanno aderito al protocollo previsto dalle delibere sopracitate offrono attualmente tale servizio in maniera capillare sul territorio provinciale a favore anche dell'utenza che lo richiede ai fini anche della mobilità turistica;

CONSIDERATO che con la riapertura della stagione turistica, si rappresenta la richiesta di un ingente quantitativo di tamponi antigenici volti a soddisfare tale esigenza certificatoria, valevole 48 ore, e che alle farmacie è stata richiesta la disponibilità a soddisfare tale richiesta anche con aperture straordinarie serali e festive, onde evitare assembramenti e disservizi soprattutto nei luoghi maggiormente vocati al turismo;

RAVVISATA la possibile difficoltà riscontrabile, dovuta a tali aperture straordinarie, nel trovare sempre la disponibilità degli operatori sanitari ai fini della somministrazione del tampone antigenico;

PRESO ATTO di quanto disposto dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1634/21;

### ***Esami di qualifica professionale triennale e diploma anno formativo 2020-2021***

VISTO l'articolo 8, comma 1, numero 29), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza primaria in materia di addestramento e formazione professionale, nonché l'articolo 9, comma 1, numero 4) che assegna alle Province autonome competenza in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori, numero 5) relativamente alla competenza in materia di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento e commercio e visto altresì l' articolo 10 in materia del collocamento e avviamento del lavoro, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689 concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di addestramento e formazione professionale;

VISTO il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44;

VISTO l'art. 9 della legge provinciale 3.09.1987 n. 21;

VISTA la legge provinciale 07 agosto 2006 n. 5;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 638 di data 23.04.2021;

CONSIDERATO che rientra tra le competenze statutarie della Provincia, garantire e perseguire il preminente interesse pubblico connesso al regolare e corretto svolgimento degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale (lefp), in attuazione delle specifiche disposizioni normative provinciali ed amministrative vigenti in materia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale di data 23.04.2021, n. 638, avente ad oggetto "Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) correlati all'emergenza sanitaria COVID – 19. Anno formativo 2020-2021";

DATO ATTO che è l'allegato A) della citata deliberazione, all'articolo 2, a recare puntuali "Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di esame leFP in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica COVID-19 - anno formativo 2020-2021."

CONSIDERATO, in particolare, che il citato allegato A), all'art. 2, prevede n. 2 modelli di svolgimento delle prove di esame per i percorsi di leFP anno 2020-2021, articolati come segue:

- per gli esami di qualifica triennale, svolgimento della prova pratica e del colloquio, senza la prova teorica denominata "esperta";
- per gli esami relativi ai diplomi di quarto anno e quadriennale senza uscita al terzo anno, indipendentemente dall'evoluzione della situazione epidemiologica, la prova d'esame consiste esclusivamente in un colloquio;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'allegato A) della citata deliberazione, è previsto che le conseguenti decisioni in merito all'operatività del modello di esame n.1 per gli esami di qualifica professionale devono tenere conto della situazione contingente connessa all'emergenza COVID-19 al momento dell'avvio della sessione e delle conseguenti disposizioni delle autorità competenti, nonché delle misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali e provinciali che consentano o meno l'avvio e lo svolgimento in presenza delle prove di esame;

CONSIDERATE le esigenze di natura organizzativa correlate all'imminente avvio delle sessioni di esame, che per la qualifica professionale è fissato dal giorno 14 giugno 2021;

RAVVISATA la necessità, da parte del Servizio provinciale competente, di programmare tempestivamente tutti gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa volti a garantire il regolare avvio e svolgimento delle operazioni di esame;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 25 del Dpcm 2 marzo 2021, che demanda alle Regioni le disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di lefp;

RITENUTO altresì che l'attuale andamento della situazione epidemiologica sul territorio provinciale, nonché gli esiti positivi correlati alla programmazione e allo stato di attuazione della campagna vaccinale, sono compatibili con lo svolgimento degli esami di qualifica professionale secondo quanto previsto dal modello n.1 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 638 di data 23.04.2021, che prevede lo svolgimento della prova pratica e del colloquio, senza la prova teorica denominata "esperta";

RILEVATO che, per quanto riguarda lo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma professionale, è stato redatto uno specifico protocollo denominato "Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza per esami di qualifica e diploma professionale" che si allega alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (All. 5);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Prevenzione, espresso con nota prot. n. 371025 del 21 maggio 2021;

### ***Protocollo per lo svolgimento per i concorsi pubblici***

CONSIDERATO che il protocollo per lo svolgimento per i concorsi pubblici a livello provinciale, allegato all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 prevede tra l'altro che *"il personale addetto alle varie attività concorsuali e membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove"*;

CONSIDERATO che, alla luce delle ultime evidenze scientifiche, appare ragionevole la non effettuazione del predetto tampone da parte del personale addetto alle varie attività concorsuali e dei membri delle commissioni esaminatrici qualora gli stessi abbiano ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid da almeno 15 giorni precedenti alla data di svolgimento delle prove;

ACQUISITO per le vie brevi il parere positivo del Dipartimento Salute e Politiche sociali;

Tutto ciò premesso,

**IL PRESIDENTE**

**ORDINA QUANTO SEGUE**

### ***Spostamenti per usufruire delle attività dei servizi di ristorazione e partecipare ad attività di spettacolo aperti al pubblico***

- 1) cessa l'efficacia del punto 62) dell'ordinanza n. 71 del 26 aprile 2021 e trova applicazione quanto segue:
  - in zona gialla è consentito, fino al 6 giugno 2021, lo spostamento anche oltre le ore 23,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione o di qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico, per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra il luogo in cui si è usufruito di tali servizi/attività e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 23,00); a tali fini l'attività dei servizi di ristorazione e le attività di spettacolo devono concludersi entro le ore 23,00;
  - in zona gialla è consentito, a partire dal giorno 7 giugno e fino al 20 giugno 2021, lo spostamento anche oltre le ore 24,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione o di qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico, per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra il luogo in cui si è usufruito di tali servizi/attività e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 24,00); a tali fini l'attività dei servizi di ristorazione e le attività di spettacolo devono concludersi entro le ore 24,00;
- 2) si dà atto che a partire dal 21 giugno 2021 in zona gialla cessa l'applicazione del limite orario agli spostamenti (c.d. coprifuoco);

### ***Riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo***

- 3) a partire dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti di risalita dei comprensori sciistici e per il turismo estivo, nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" (All. 1 alla presente ordinanza, già precedentemente allegato all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021), così come integrate dalle disposizioni riportate nel "Verbale riunione del 19 maggio 2021", prot. n. 368125 del 20 maggio 2021, allegato parte integrante sostanziale alla presente ordinanza (All. 2);
- 4) la cessazione di efficacia del protocollo "Tavolo tecnico, impianti a fune", di cui all'Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020;

### ***Ristorazione d'asporto***

- 5) per coloro che usufruiscono della ristorazione d'asporto permane il divieto di consumare cibo/bevande sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio; fermo restando tale divieto, agli stessi soggetti è consentito, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, consumare il cibo/bevande d'asporto anche in luogo pubblico/aperto al pubblico; a tali fini si raccomanda di togliersi la mascherina solo per il tempo necessario al consumo del cibo/bevande e di garantire sempre il distanziamento interpersonale tra persone non conviventi;

### ***Eventi sportivi in impianti aperti al pubblico***

- 6) a partire dal giorno 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la presenza di pubblico per gli eventi e le competizioni sportive in impianti sia all'aperto che al chiuso (sia quelli di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale sia di tutti gli altri) secondo le seguenti modalità:
  - per gli eventi sportivi che si tengano in impianti al chiuso, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500;

- per gli eventi sportivi che si tengano in impianti all'aperto, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000;
- 7) per gli eventi sportivi aperti al pubblico di cui al precedente punto 6) sia in impianti al chiuso che in impianti all'aperto, si applicano le prescrizioni del Protocollo di cui alla nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data 25 agosto 2020, allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza (All. 3), con annesso il fac-simile per l'autodichiarazione di assenza di sintomatologia prevista dallo stesso Protocollo; si specifica che non trova efficacia la disposizione del medesimo Protocollo recante "*si ritiene tuttavia necessario iniziare con una prima sperimentazione con 500 spettatori*";

#### **Attività dei servizi di ristorazione al chiuso e all'aperto**

- 8) a partire dal giorno 22 maggio 2021 e fino al 31 maggio 2021, laddove si applichino le misure previste per la zona gialla, per le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si prevede quanto segue:
- a) per le ristorazione al chiuso, si applicano le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 786 del 14 maggio 2021, con la seguente modifica per quanto riguarda gli orari e le giornate di fruizione, nonché la seguente specificazione relativa agli ospiti di alberghi e altre strutture ricettive:
- deve essere rispettato il protocollo di settore "Documento Guida" di cui All'allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020, reso compatibile con le seguenti ulteriori prescrizioni;
  - la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso può avvenire nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 05,00 fino ai limiti orari agli spostamenti (c.d. coprifuoco), nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 fino ai limiti orari agli spostamenti (c.d. coprifuoco);
  - l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso è consentita, tramite prenotazione, ad un elenco di persone previamente individuate; il gestore è tenuto a mantenere l'elenco delle persone per un periodo di 14 giorni; è consigliato che tali persone appartengano allo stesso gruppo familiare e che preferibilmente provengano dalla stessa regione/provincia autonoma;
  - la singola sala del locale in cui il gruppo di persone usufruisce del servizio deve essere ad esclusiva disposizione del gruppo medesimo, dunque non possono esserci ulteriori avventori; in caso di sala ampia, questa può essere opportunamente compartimentata dal punto di vista fisico per creare più ambienti separati e autonomi tra di loro anche per quanto riguarda i ricambi d'aria (in quest'ultima circostanza, è necessario altresì adottare opportune modalità di entrata ed uscita dai locali, affinché non vi sia possibilità di interferenza tra i vari gruppi);
  - in merito a quanto disposto dal paragrafo precedente, si chiarisce che sulla base di un contratto formalizzato tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi o delle strutture ricettive prive di ristorante (anche in via temporanea) che si rechino presso un'attività di ristorazione, previa prenotazione da parte delle struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, sono da considerare quale gruppo unico omogeneo;
  - i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri tra tavolo e tavolo; ad ogni tavolo possono essere sedute al massimo quattro persone, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
  - i clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;

- la fruizione del servizio di ristorazione potrà avvenire in modo continuativo per un periodo massimo di 90 minuti; trascorso tale lasso di tempo, i clienti dovranno uscire dalla sala in modo ordinato, senza creare assembramenti, e potranno rientrarvi solo dopo che sia stata assicurata un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici dei tavoli e un'accurata aerazione degli ambienti, garantendo nel contempo la stessa composizione del gruppo di prima o sostituendo quest'ultimo con uno nuovo;
  - rimane fermo il divieto di fare feste, restando altresì inteso che, anche in seguito allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, ci si può recare presso un'attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande al semplice fine di usufruire dei relativi servizi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative e dei Protocolli di prevenzione anti-contagio attualmente vigenti per il settore della ristorazione, comprese quelle fissate dalla presente deliberazione, e con il divieto di effettuare quelle ulteriori attività collaterali che qualificano l'evento conviviale come una festa (ossia, con divieto di esibizioni musicali, di balli, di intrattenimenti di gruppo e, in genere, di tutte quelle attività, che sono propense a favorire l'aggregazione delle persone presenti);
- b) per la ristorazione all'aperto continua ad applicarsi quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, fermi restando i nuovi orari del cosiddetto coprifuoco;
- 9) a partire dal giorno 1 giugno 2021 e fino al 14 giugno 2021, laddove si applichino le misure previste per la zona gialla, per le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si prevede quanto segue:
- a) la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso può avvenire ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del punto precedente, tranne per quanto riguarda le seguenti misure: *“la singola sala del locale in cui il gruppo di persone usufruisce del servizio deve essere ad esclusiva disposizione del gruppo medesimo, dunque non possono esserci ulteriori avventori; in caso di sala ampia, questa può essere opportunamente compartimentata dal punto di vista fisico per creare più ambienti separati e autonomi tra di loro anche per quanto riguarda i ricambi d'aria (in quest'ultima circostanza, è necessario altresì adottare opportune modalità di entrata ed uscita dai locali, affinché non vi sia possibilità di interferenza tra i vari gruppi)”* e *“in merito a quanto disposto dal paragrafo precedente, si chiarisce che sulla base di un contratto formalizzato tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi o delle strutture ricettive prive di ristorante (anche in via temporanea) che si rechino presso un'attività di ristorazione, previa prenotazione da parte delle struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, sono da considerare quale gruppo unico omogeneo”*;
  - b) per la ristorazione all'aperto continua ad applicarsi quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, fermi restando i nuovi orari del cosiddetto coprifuoco;
- 10) a partire dal giorno 15 giugno 2021, l'esercizio dell'attività di ristorazione, sia al chiuso che all'aperto, si svolge nel rispetto del “Documento Guida” di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020 e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti;

#### **Festival dell'economia nelle giornate dal 3 al 6 giugno 2021**

- 11) è consentito lo svolgimento del Festival dell'Economia (Trento 3-6 giugno 2021) nel rispetto del “Protocollo per accesso pubblico – Festival Economia Trento 3-6 giugno 2021” (All. 4 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza);

#### **Conferenze e altri eventi simili**

- 12) è consentito lo svolgimento di conferenze ed altri eventi simili (tra cui ad esempio dibattiti, presentazioni editoriali ecc.), purché nel rispetto, limitatamente alle parti in cui questo sia compatibile, del “Protocollo di sicurezza sul lavoro – Gestione del Rischio Covid-19 per le attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti” vers. 1 - 24

giugno 2020 di cui al punto 22 dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020, prot. n. 411120/1, e a condizione che la durata della conferenza o altro evento simile non superi i 90 minuti;

### ***Effettuazione di test rapidi antigenici in farmacia***

- 13) si autorizzano le farmacie aderenti al Protocollo previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 62/01, fino al 31 dicembre 2021, e per la sola tipologia di test antigenici rapidi fatti a privati soggetti che non appartengono a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse, che non sono contatti di caso sospetto, ma vogliono sottoporsi a test in farmacia, a pagamento, per scelta personale o per attività di screening d'iniziativa privata o turistica, ad avvalersi dei farmacisti che abbiano effettuato la formazione specifica da parte di Apss, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli previsti su tutti gli altri aspetti dalle delibere GP n. 1750/20 e n. 1634/21.
- 14) si dispone, altresì, che in tal caso il prezzo massimo al pubblico sarà di euro 22 per ogni tampone eseguito. E' in ogni caso fatta salva la possibilità, per la farmacia che riesca ad avvalersi dell'operatore sanitario non farmacista, di continuare ad erogare il servizio come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1634/21. Si dispone inoltre che le farmacie forniscano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, un flusso distinto di dati sul numero dei tamponi eseguiti, con segnalazione dei rispettivi esiti, nel rispetto delle indicazioni tecnico-scientifiche specifiche provinciali e nazionali;

### ***Esami di qualifica professionale triennale e diploma anno formativo 2020-2021***

- 15) lo svolgimento degli esami di qualifica professionale triennale secondo il modello n. 1 previsto dall'articolo 2 dell'allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale di data 23 aprile 2021 n. 638 (ovvero prova pratica e colloquio senza la prova teorica denominata "esperta");
- 16) lo svolgimento degli esami di qualifica professionale triennale e diploma (per il quale è prevista la sola prova orale) secondo quanto previsto dallo specifico protocollo "Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza per esami di qualifica e diploma professionale e attività connesse", allegato alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale (All. 5);

### ***Protocollo per lo svolgimento per i concorsi pubblici***

- 17) in aggiunta a quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento per i concorsi pubblici a livello provinciale, allegato all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, si dispone che il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici non debbano effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, qualora abbiano ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid da almeno 15 giorni precedenti alla data di svolgimento delle prove;

### ***Protocolli applicabili***

- 18) salvo quanto previsto dal punto 4) della presente ordinanza, resta confermata l'efficacia di quanto previsto dal paragrafo "*Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020*", di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021;

### ***Disposizioni finali***

- 19) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della medesima e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo ove indicati termini diversi; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;

- 20) per quanto riguarda tutte quelle attività economiche/produttive/sociali non espressamente disciplinate ai sensi dei provvedimenti provinciali, si rinvia alle previsioni contenute nei provvedimenti nazionali;
- 21) laddove sul territorio provinciale trovino applicazione le disposizioni previste dalla normativa nazionale per la c.d. zona bianca, le misure riportate nella presente ordinanza trovano applicazione qualora coerenti con le stesse;

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

21/17/CR/COV19

**Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei  
comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali**

Roma, 8 febbraio 2021

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Valutazione dei rischi Covid-19.....	3
3. Formazione del personale e individuazione del referente COVID .....	3
4. Aerazione e sanificazione .....	3
5. Rapporti tra le persone.....	4
5.1 Clienti e clienti.....	4
5.2 Clienti e personale .....	6
5.3 Personale e personale.....	6
5.4 Fornitori e personale.....	7
5.5 Prestatori di servizi all'interno della struttura o manutentori .....	7
5.6 Attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota .....	8
6. Sorveglianza COVID.....	8
7. Gestione dei casi di Covid-19 tra i clienti.....	9
8. Gestione dei casi di Covid-19 tra il personale .....	9
9. Gestione dei lavoratori fragili .....	9
10. Materiali e protezioni per lo staff.....	9

## 1. Premessa

Le presenti linee guida individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 da predisporre per l'utilizzo in sicurezza, qualora lo scenario epidemiologico lo consentirà, dei seguenti impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale: sciovie (*skilift*), funivie, seggiovie, cabinovie. Si intendono inclusi anche *tapis-roulant* e nastri trasportatori per i brevi collegamenti. Si rimanda alla normativa vigente per la disciplina di ogni ulteriore aspetto tecnico circa il funzionamento di tali impianti.

Le presenti Linee Guida sono adottate in attuazione a quanto stabilito **dall'articolo 1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14 gennaio 2021 per quanto riguarda l'apertura degli impianti per gli sciatori amatoriali** ferme restando le altre disposizioni previste dalla medesima lettera oo) per gli atleti professionisti o non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Il presente documento è stato redatto sulla base dei principi generali per il riavvio delle attività definiti in occasione dello stato di emergenza, ad oggi persistente, dettato dalla pandemia legata al Covid-19.

Il documento evidenzia in particolare la necessità di valutare interventi finalizzati alla prevenzione ed al contenimento del citato rischio, in considerazione degli aspetti:

- a. Strutturali e tecnologici;
- b. Organizzativi;
- c. Legati alla Sorveglianza sanitaria.

Quale misura preliminare, è **necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali**, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria **ed i rappresentanti delle strutture ricettive**, e concordati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

**A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Autorità Sanitarie locali e con le strutture ricettive.**

**Nei comprensori sciistici di maggiori dimensioni, che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni o le Province Autonome confinanti dovranno coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze, soprattutto nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio di una Regione/Provincia Autonoma.**

Si precisa che le misure di cui alle presenti linee guida potranno essere oggetto di revisione a fronte di nuove evidenze epidemiologiche, contributi o indicazioni normative nazionali o regionali finalizzate alla prevenzione e al contenimento del rischio associato alla diffusione di SARS-CoV-2 e verranno applicate se lo scenario epidemiologico sarà coerente alla loro applicazione.

## 2. Valutazione dei rischi Covid-19

I rischi legati alla diffusione del virus COVID-19 devono essere costantemente monitorati e, pertanto, i relativi documenti devono essere aggiornati ed applicati in funzione di nuove evidenze ed indicazioni ufficiali volte alla tutela del rischio da Covid-19.

### 3. Formazione del personale e individuazione del referente COVID

Le misure di prevenzione del rischio adottate, devono essere condivise con il personale dipendente il quale, nei casi previsti, dovrà essere formato ed addestrato sull'applicazione o sull'utilizzo di dispositivi atti ad evitare il fattore di rischio.

Per l'assistenza ed il supporto rispetto all'adozione ed al mantenimento delle misure di prevenzione, è opportuna la nomina di un *Referente COVID*, soggetto formato a tal fine.

A tale riguardo si rinvia ai documenti di carattere generale che trattano tali aspetti.

### 4. Aerazione e sanificazione

Vanno incrementate le operazioni di sanificazione negli ambienti utilizzati (spazi comuni e aree riservate al personale). Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia delle aree comuni come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Coronavirus. La sanificazione di superfici che vengono spesso toccate - maniglie, pulsanti dell'ascensore, corrimano, interruttori, maniglie delle porte etc - dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente.

Lo staff delle pulizie dovrà essere formato in modo da recepire queste direttive. Le attività di sanificazione delle superfici dovranno essere stabilite in apposita procedura che stabilisca quali sono le superfici da sanificare, la frequenza con cui devono essere effettuate, i materiali impiegati, i prodotti utilizzati, le modalità di esecuzione – compresi i tempi di contatto se previsti dai prodotti e le concentrazioni, chi esegue le operazioni, quali dpi indossa l'addetto. Va tenuto conto che gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente, in modo particolare durante le operazioni di pulizia.

La procedura adottata dovrà prevedere un piano speciale di sanificazione per le situazioni in cui si presentassero persone con sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID-19. Le raccomandazioni scritte per la sanificazione devono descrivere le procedure operative avanzate per la pulizia, la gestione dei rifiuti e per l'uso di DPI.

Per ulteriori dettagli **sulle procedure di sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti documenti:** Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 *“Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”*; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 *“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”*; Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 *“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”*; Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 *“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”*.

### 5. Rapporti tra le persone

#### 5.1 Clienti e clienti

Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza.

Dovrà essere predisposta una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

**Dovranno essere creati percorsi che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 1 m**, che andranno opportunamente segnalati, nella fase di accesso alle biglietterie e successivamente agli impianti di risalita, riducendo la formazione di gruppi. Dove possibile, utilizzare percorsi distinti di entrata ed uscita degli utenti, per

evitare l'incrocio dei flussi. Qualora non risultasse possibile, creare opportune delimitazioni anche fisiche dei due percorsi rispettando il distanziamento di almeno 1mt. L'ingresso e l'uscita del cliente dalla struttura deve avvenire garantendo i percorsi e il distanziamento sociale.

**In tutte le realtà in cui il controllo degli skipass o delle altre tipologie di titoli di accesso, non possa essere svolta con modalità contact-less, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto, soprattutto nei prevedibili momenti di maggiore afflusso e comunque nel corso dell'intera giornata.**

**I passeggeri dovranno indossare mascherina chirurgica.**

Andranno adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione *on-line* o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per *smartphone*), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti delle buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.

Dal momento di acquisto dei biglietti, va segnalato tramite affissione informativa, che non dovranno esserci ulteriori incroci dei flussi (accesso a strutture ricreative o servizi igienici).

Laddove non sia possibile garantire un flusso dei percorsi senza incroci di persone con il dovuto distanziamento, potranno essere adottate misure organizzative e proceduralizzate, di governo del flusso delle persone. Per questa attività sarà parimenti necessario affiggere idonea cartellonistica e/o segnaletica atta a chiarire all'utente il corretto afflusso a tali strutture, in modo da limitare al massimo l'assembramento di persone. E' sempre opportuna la verifica dell'osservanza delle stesse.

**I servizi igienici negli spazi comuni, dovranno garantire la presenza di dispenser all'esterno con la disposizione di igienizzare le mani prima dell'accesso e anche all'uscita.** In prossimità della biglietteria dovrà essere presente un *dispenser* con soluzione disinfettante e dovrà essere presente l'indicazione di utilizzo prima delle operazioni di acquisto.

L'uso degli ascensori dovrà essere limitato alle strette necessità (es. disabili).

In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri:

- **Nel caso delle seggiovie, portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l'utilizzabilità. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;**
- **Per le cabinovie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l'utilizzabilità;**
- **Per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l'utilizzabilità ;**

**La capienza massima dei veicoli è arrotondata al valore intero per difetto.**

Per la discesa a valle, in caso di eventi atmosferici eccezionali (es. temporali), ed al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l'utilizzabilità.

Qualora ai singoli territori venga a riferirsi uno scenario di rischio prevista dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (a seguito delle ordinanze del Ministro della salute di cui ai detti articoli) gli impianti resteranno chiusi alla fruizione degli sciatori amatoriali.

La qualità dell'aria negli ambienti indoor, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un'importante influenza sulle prestazioni e sul benessere ambientale. Nel caso di cabinovie e funivie deve essere pertanto garantito il ricambio d'aria con l'apertura dei finestrini, alternativamente vanno adottati sistemi di ricambio dell'aria in maniera forzata.

In ogni caso si ritiene opportuno che cabinovie e funivie siano dotati di finestrini o comunque di aperture verso l'esterno data l'importanza della ventilazione per la prevenzione della trasmissione del virus.

In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all'aperto) e durante le fasi di trasporto, è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.

## 5.2 Clienti e personale

Deve essere in tutti i casi:

- **assicurato, come sopra detto, il distanziamento interpersonale di 1 metro in tutte le fasi precedenti il trasporto. Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti);**
- **i gestori degli impianti di risalita dovranno garantire l'organizzazione e la gestione dei flussi e delle code, l'applicazione di misure (anche visive) per il mantenimento del distanziamento interpersonale e l'introduzione, nei punti strategici (parcheggi, casse, tornelli, aree di servizio, stazioni di partenza, intermedie e di arrivo) di strumenti di comunicazione idonei ad informare tutti gli utenti in merito alle regole ed ai protocolli vigenti per la limitazione del rischio di contagio;**
- **la tutela dell'ordine pubblico e la vigilanza sul rispetto delle misure di distanziamento dovranno essere garantite dalle autorità di Pubblica Sicurezza in raccordo con gli Enti locali, anche con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e del Soccorso Alpino.**

Il personale addetto all'accoglienza dovrà indossare mascherine chirurgiche (oppure DPI FFP2 o FFP3 senza valvola) (per personale incaricato all'avvio agli impianti). Dovrà essere disponibile dispenser per operatore che igienizza le mani prima dello scambio di oggetti (documenti d'identità, carte di pagamento, tessere etc) con il cliente e anche alla fine delle operazioni di gestione con lo stesso. Disponibilità di indicazioni in fase di accesso per gli utenti (es. percorsi prestabiliti).

Il materiale informativo (cartine percorsi, informazioni base sulle buone prassi igieniche, ecc.), verrà consegnato singolarmente al momento dell'erogazione del biglietto.

Va promossa e caldamente raccomandata la possibilità di effettuare l'acquisto *on-line* del biglietto per evitare la formazione di code e decongestionare i flussi.

Tale procedura andrà pubblicizzata nei siti di riferimento di ogni società di gestione degli impianti di risalita per una più corretta informazione agli utenti. All'interno della stessa, verranno segnalate le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.

Al momento dell'acquisto del biglietto l'utente deve ritenersi responsabile e informato (con l'ausilio di materiale informativo affisso o reperibile sul sito, se l'acquisto viene effettuato *on-line*) circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinanti quali mezzi di trasporto, camere d'albergo, unità abitative ecc...), impegnandosi nel caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita e segnalando secondo le procedure, l'insorgenza di eventuale sintomatologia.

Il responsabile degli impianti organizza e fissa le regole per la gestione di questa fase e ne informa il cliente con utilizzo di note informative affisse con indicazione dei corretti comportamenti da adottare e le buone prassi igieniche. Va rispettato il distanziamento sociale tra operatore e utenti nel caso di assenza di barriere fisiche.

Il personale addetto alle operazioni di pulizia degli spazi riservati e comuni, dovrà indossare la mascherina e i guanti. Tra le pulizie di una zona e l'altra, dovranno essere igienizzati o sostituiti i guanti. Negli spazi comuni dovranno essere date disposizioni per garantire il distanziamento sociale (es. interdizione temporanea dell'uso di spazi, effettuazione delle operazioni in momenti di assenza degli utenti etc).

### 5.3 Personale e personale

Il responsabile della struttura deve assumere misure di sicurezza anticontagio organizzando le attività e il *layout* e gli spazi di lavoro, garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile il distanziamento sociale, è necessario indossare mascherina o barriere fisiche da installare sulle postazioni di lavoro. Va valutata la possibilità di alternare il personale, senza che vi sia compresenza dello stesso al momento del cambio, per effettuare la pulizia e igienizzazione delle superfici a contatto, per limitare il più possibile l'eventuale contagio in caso di comparsa dei sintomi in uno degli operatori, in modo da limitare il confinamento di massa del personale che risulterebbe un punto critico per il prosieguo dell'attività.

Il dipendente, DEVE comunicare tempestivamente la comparsa di sintomi riconducibili a COVID-19. Si ricorda a tal fine quanto disposto dall'art. 20, del D.Lgs. n. 81/2008.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, così come qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi personalmente.

Per le pause brevi dal lavoro va ricordato al personale di mantenere il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani prima della ripresa del lavoro. Se possibile, identificare un'area in cui fare queste pause.

### 5.4 Fornitori e personale

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti.

Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di 1 mt o indossare la mascherina e assicurare l'igienizzazione delle mani.

Per indicazioni più dettagliate si rinvia ai Protocolli di carattere generale.

### 5.5 Prestatori di servizi all'interno della struttura o manutentori

Va ridotto per quanto possibile l'accesso di personale esterno.

Come per i fornitori, saranno disponibili procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti.

Per indicazioni di dettaglio si rinvia ai Protocolli di carattere generale.

Qualora vi sia la scelta di appaltare le operazioni di igienizzazione della struttura, l'appaltante deve stabilire anche le modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, le superfici interessate alla sanificazione prevedendo oltre a quelle che normalmente vengono considerate (es. pavimenti, servizi igienici), quelle più "delicate" poiché toccate frequentemente (es. parti interne delle cabinovie, funivie, parti esterne seggiovie come poggiamano e dispositivi per la chiusura del poggia piedi ascensori e relativa pulsantiera). Andrà specificato chi mette a disposizione le attrezzature ed i materiali, nonché i prodotti. Si ricorda che la responsabilità diretta della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione resta in capo al responsabile della struttura che dovrà vigilare sulle operazioni svolte e sulla frequenza stabilita. Sia appaltante che appaltatore sono responsabili della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione, ciascuno per la propria parte.

### 5.6 Attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota

Nella stagione invernale l'afflusso di persone nelle zone montane risulta molto importante e non preventivamente regolato nelle ore diurne (ciò avviene ad esempio per le attività in prossimità delle piste da sci o nelle località in quota più note per altre attività invernali quali lo scialpinismo e le ciaspole).

Queste attività costituiscono di fatto un "presidio" della montagna nel periodo invernale.

In caso di condizioni meteorologiche avverse (temperature molto basse, bufere di neve ecc.) o altre situazioni estreme i frequentatori della montagna possono essere "accolti" in queste strutture.

In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti, e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, la struttura potrà dare riparo ai turisti, assicurandosi che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l'esterno.

In generale i responsabili di tali strutture dovranno adottare misure di gestione della loro attività per assicurare che vengano evitati assembramenti, ponendo particolare attenzione sulle seguenti fasi:

- ingresso ed uscita dalle strutture
- servizio ai tavoli / self service
- asporto alimenti
- fruizione servizi igienici

L'adozione delle misure dovrà prevedere una valutazione sulla capacità di gestione dei numeri.

All'interno delle strutture il servizio bar e ristorazione potrà essere gestito solo con posti a sedere.

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente all'interno dei locali è definito dalla singola struttura sulla base delle regole sul distanziamento definite nel protocollo ristorazione. Raggiunto il numero massimo predefinito di clienti nel locale, dovrà essere interdetto l'accesso ad altre persone. Si suggerisce di prevedere sistemi di prenotazione volti ad evitare che ci siano assembramenti in orari di massimo afflusso.

E' opportuno prediligere la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, inclusa l'ordinazione e la consegna del cibo da asporto, anche adottando strutture provvisorie.

L'après ski è consentito solo con posti a sedere nel rispetto delle regole già definite nei protocolli sulla ristorazione e pubblici esercizi.

Si suggerisce di prevedere dei sistemi di informazione a valle che comunichino ai turisti che nelle strutture in quota potrà non essere assicurata l'accoglienza laddove sia stata raggiunta la massima capienza dei locali. Si suggerisce di porre in essere soluzioni integrate con i gestori di impianti che dovranno regolare i flussi ed alleggerirli in caso di maltempo.

## 6. Sorveglianza COVID

Come parte del piano di emergenza per il Covid-19, è necessario che ci siano delle procedure già fissate per l'identificazione dei possibili casi tra i dipendenti. L'azienda dovrà quindi definire e attuare un sistema di sorveglianza dei lavoratori attraverso le azioni previste nei Protocolli di carattere generale.

L'azienda che invia presso gli spazi degli impianti di risalita operai, manutentori, fornitori ect., fornisce apposita attestazione al responsabile degli stessi circa la sorveglianza COVID-19 svolta dalla stessa sul proprio personale.

## 7. Gestione dei casi di Covid-19 tra i clienti

Se un cliente segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente l'attività e contattare il centro di assistenza medica (presidi del sistema sanitario regionale o provinciale).

Per altre informazioni su questa tematica si fa rinvio alle indicazioni di carattere generale.

## 8. Gestione dei casi di Covid-19 tra il personale

Se un lavoratore segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente il lavoro, avvisare il proprio referente, e cercare assistenza medica (medico di base e presidi del sistema sanitario regionale o provinciale).

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da COVID-19, prima di essere nuovamente utilizzati devono essere sottoposti a totale pulizia con acqua e detersivi comuni; alla pulizia dovrà seguire una disinfezione.

Per lo smaltimento dei DPI impiegati per le pulizie, del materiale usa e getta impiegato per le pulizie, si procederà nel seguente modo:

- Inserire gli oggetti direttamente in sacchi dedicati indossando guanti monouso e chiuderli, non comprimerli e smaltirli come rifiuti solidi urbani seguendo le regole della raccolta differenziata;
- Nel caso di rifiuti contaminati COVID-19 inserire il/i sacchi in un ulteriore sacco che andrà anch'esso chiuso bene facendo attenzione a non comprimerli e smaltirli come rifiuto solido urbano INDIFFERENZIATO.

Per altre informazioni su questa tematica si fa rinvio ai documenti di indirizzo generale.

## 9. Gestione dei lavoratori fragili

I soggetti portatori di patologie che in caso di infezione da Sars-Cov-2 potrebbero degenerare in gravi o infauste condizioni di salute, necessitano di ulteriori forme di tutela, proprio in ragione della loro condizione di "fragilità". Ai lavoratori e alle lavoratrici dovrà pertanto essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in presenza di patologie con scompenso clinico (es. malattie cardiovascolari, circolatorie, respiratorie). Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione relativa alla patologia diagnosticata. In tale circostanza, qualora in precedenza non sia stato nominato un medico competente, si dovrà comunque garantire ai lavoratori interessati l'attivazione della sorveglianza sanitaria in ragione dell'esposizione del rischio da Sars-Cov-2 (Rif. Circolare Interministeriale n. 13 d.d. 04.09.2020).

## 10. Materiali e protezioni per lo staff

Dovrà essere garantito l'approvvigionamento, in quantità e qualità di:

- Guanti monouso e mascherine chirurgiche provvisti di adeguata certificazione;
- Disinfettante per le mani;
- Disinfettanti per le superfici (a base di ipoclorito e alcool);
- Carta monouso;
- Altri dispositivi necessari per la prevenzione rischio COVID-19.

Oltre alle dotazioni normalmente impiegate (guanti monouso, mascherine chirurgiche), l'azienda dovrebbe avere a disposizione, per la gestione ed assistenza logistica di eventuali casi, almeno un paio di kit che includono i seguenti elementi: Filtrante facciale FFP2 o superiore (senza valvola), occhiali o protezione facciale e guanti monouso.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo	
20 MAG. 2021	
Prot. N°	368125
Classifica	22.5.6-2020-3

## VERBALE RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2021

**Oggetto:** Decreto Legge nr.65 del 18 maggio 2021: Art. 6 "Impianti nei comprensori sciistici" con riferimento alle Linee Guida relative all'apertura degli impianti nelle aree/stazioni/comprensori sciistici per gli sciatori amatoriali approvate dalla Conferenza delle Regioni del 28 gennaio 2021 e validate dal Comitato Tecnico Scientifico in data 4 febbraio 2021 – e allegate alla Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento nr. 64 del 10 febbraio 2021. Accordo per la determinazione del limite al numero massimo degli skipass giornalieri vendibili comprensivi anche degli abbonamenti settimanali o plurigiornalieri e stagionali (primo box delle premesse delle citate Linee Guida)

**Presenti:** Provincia Autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi sanitari (APSS) – settore Prevenzione; Rappresentanti di categoria impianti da sci (ANEF – Trentino)

**Riferimenti Normativi:** Decreto Legge 18 maggio 2021, nr. 65, articolo 6:

*"Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;"*

e, conseguentemente:

D.P.C.M 14 gennaio 2021, (GU del 15.01.2021) art. 1, comma 10, lettera "oo"  
*"...omissis.. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;"*

Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento 10 febbraio 2021, nr. 64 e nello specifico gli allegati 1 e 2

Con il decreto legge nr. 65 del 18 maggio 2021 all'articolo 6 è stata disposta l'apertura, a far data dal 22 maggio 2021 degli impianti nei comprensori sciistici.

Considerato che ai sensi del decreto legge n. 33 del 2020 sono stati adottati i DPCM che hanno approvato i protocolli e le linee guida per il contrasto alla pandemia per le varie tipologie di attività e che, con riferimento agli impianti nei comprensori sciistici, dette linee guida sono state previste e adottate secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 10, lettera "oo" del DPCM 15 gennaio 2021.

Preso atto che nella seduta del 4 febbraio 2021 il Comitato Tecnico Scientifico ha validato le linee guida e che le stesse sono state pertanto ufficialmente allegate all'Ordinanza nr. 64 del 10 febbraio 2021 del Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Sulla base delle disposizioni contenute nella stessa Ordinanza e Linee Guida e tenuto conto che l'apertura degli impianti dei comprensori sciistici, allo stato attuale, si riferisce alla pratica dello sci estivo solo per il Ghiacciaio del Tonale (per alcune settimane prima dell'estate) mentre, per il resto, si riferisce ad un utilizzo degli impianti di risalita per il turismo estivo che, per sua natura, non porta ad utilizzo di ricircolo sugli impianti ma quasi esclusivamente a primi ingressi per la salita in quota, qui di seguito, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione, si riportano le modalità condivise per determinare il limite giornaliero di primi ingressi per il comprensorio montano (anche sciistico) servito dagli impianti:

1. per la stazione del Ghiacciaio del Tonale per lo sci estivo: il limite giornaliero, analogamente al punto 2 dell'allegato nr. 2 dell'Ordinanza nr. 64, è determinato dal 50% della portata oraria complessiva dei due impianti utilizzati per lo sci estivo;
2. per gli altri utilizzi estivi degli impianti il limite giornaliero di primi ingressi è dato dalla portata degli impianti di arroccamento secondo il seguente schema:
  - a. per la tipologia funiviaria bifune portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 3 in considerazione che per questa tipologia di impianto il limite teorico orario è particolarmente ridotto;
  - b. per le altre tipologie di impianti portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 2 considerata la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti;

Il limite di cui sopra è riferito a tutte le tipologie di primi ingressi (biglietti singoli, plurimi, stagionali etc etc). Laddove i sistemi di automazione lo permettano, è preferibile una gestione della bigliettazione on-line e l'accesso agli impianti di arroccamento attraverso un sistema di prenotazione che permette ai fruitori di avere il posto garantito nel limite del contingente giornaliero.





Il presente verbale è stato inoltrato alle due categorie più rappresentative del ricettivo ASAT ed UNAT.

Trento, 19 maggio 2021

Per Provincia Autonoma di Trento

Per A.P.S.S. – dipartimento Prevenzione

Per Associazione di Categoria – ANEF

  
  
  
*Dr. Antonio FERRO*  


  
**Azienda Provinciale** per i Servizi Sanitari  
 Provincia Autonoma di Trento

**Dipartimento di Prevenzione**  
 Centro per i Servizi Sanitari  
 Viale Verona – pal. A 38123 Trento  
 referente: dr. Dario Uber  
 tel. 0461/904668

Trento, **25 AGO. 2020**

Prot. 0122042  
 Class. IX.15

Egr. dr. Raffaele De Col  
 Dipartimento protezione Civile

e p.c. Egr. dr. Paolo Nicoletti  
 Direttore generale PAT

Egr. dr. Giancarlo Ruscitti  
 Dipartimento salute e politiche  
 sociali

Egr. dr. Pierpaolo Benetollo  
 Direttore Generale f.f.

Egr. dr. Alessandro Andreatta  
 Sindaco di Trento

**Oggetto:** *Svolgimento attività sportive indoor per società militanti in campionati di A1 presso palazzetto dello sport denominato "BLM group Arena ex Palatrento"*

In riferimento a quanto in oggetto, visto il sopralluogo tecnico effettuato in data 21 agosto 2020, al quale hanno partecipato in rappresentanza di APSS, il dott. Antonio Ferro e dott. Dario Uber, della Provincia Autonoma di Trento il Dirigente Generale del Dipartimento per la Protezione Civile ing. Raffaele De Col e del Comune di Trento l'assessore con delega per le materie dello sport Silvano Uez e i rappresentanti delle Società interessate nonché ASIS che ha in gestione l'impianto, tenuto altresì conto del documento di gestione dell'impianto per le manifestazioni sportive trasmessoci dalle società interessate e in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica del Trentino che vede una bassa endemia per Covid-19 (si allega ultimo report del Ministero della Salute sulla situazione epidemiologica del Paese) si esprime un parere favorevole all'utilizzazione dell'impianto sportivo con le seguenti prescrizioni:



- L'impianto dovrà essere precluso a tifoseria proveniente dai territori extraprovinciali;
- Particolare attenzione dovrà essere posta in tutte le fasi in cui sono presenti possibili assembramenti: in particolare la fase di arrivo dei tifosi e il loro deflusso;
- Devono essere previste delle zone di triage in cui viene misurata la temperatura corporea; se la temperatura corporea rilevata sarà superiore a 37.5° sarà impedito l'accesso; dovrà inoltre essere raccolta raccolta la dichiarazione di assenza di sintomatologia nei giorni precedenti di tutti coloro che entreranno nella struttura (tifosi, personale di servizio, ect..) come da fac-simile allegato; in alternativa i tifosi dovranno essere iscritti all'App-Immuni istituita dal Ministero della salute. A questo proposito si ritiene opportuno promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta ai tifosi;
- Sarà opportuno identificare le aree esterne di ingresso ed uscita dallo stadio nelle quali sarà segnalato e reso obbligatorio l'utilizzo della mascherina;
- All'interno della struttura potranno essere contenuti al massimo 1000 spettatori "statici" distribuiti in modo tale da garantire un distanziamento di almeno m. 1,5; si ritiene tuttavia necessario iniziare con una prima sperimentazione con 500 spettatori;
- I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro e mezzo. La regola del distanziamento non vale per le persone che siano familiari conviventi. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- È vietata l'apertura dei bar e punti di ristoro, l'eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire attraverso personale dedicato senza che il pubblico debba lasciare il proprio posto;
- Gli spazi e i percorsi dovranno essere riorganizzati per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone;
- dovranno essere previsti percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- Gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento; la mascherina va indossata nelle aree appositamente segnalate, dal momento dell'ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogniqualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Per i bambini valgono le norme generali;
- Predisporre un'adeguata informazione delle misure di prevenzione, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video e al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso;
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti. A questo proposito sarà fondamentale poter disporre di un elenco nominativo dei tifosi che sia collegato a ciascun posto a sedere occupato al fine di facilitare un'eventuale inchiesta epidemiologica in caso di positività di uno spettatore;




- E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo con apposita cartellonistica o messaggi registrati;
- Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, etc.), ai servizi igienici e alle parti comuni ;
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna, per l'impianto di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di riciclo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzata ulteriormente le misure per il ricambio dell'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Nei servizi igienici va mantenuti in funzione continuata l'estrattore dell'aria;
- Il personale impiegato deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico e ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso chiamare il proprio MMG o PLS; inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro qualora si manifesti sintomatologia di sospetto Covid;


Sarà cura dello scrivente Dipartimento seguire attentamente l'evoluzione epidemiologica del Covid - 19 nel territorio della provincia e fornire eventuali ulteriori indicazioni se dovesse cambiare il quadro complessivo.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Unità Operativa Prevenzione  
e Sicurezza Ambienti Lavoro  
- dott. Dario Uberti -



Il Direttore  
del Dipartimento di Prevenzione  
- dott. Antonio Ferro -




## AUTODICHIARAZIONE

### PREVENZIONE – COVID-19 (Coronavirus)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena
- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19
- di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
- di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, ecc..)

Dichiara inoltre che all'interno del nucleo familiare non ci sono persone risultate positive al COVID-19 o sottoposte a quarantena.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 (Coronavirus)"

- Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento.

Luogo: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ ora: \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

# **PROTOCOLLO PER ACCESSO PUBBLICO**

## **FESTIVAL ECONOMIA TRENTO**

**3 – 6 GIUGNO 2021**

### **1. PREMESSA**

Il presente documento è redatto al fine di illustrare l'organizzazione per la sicurezza messa in atto per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per definire le misure da attuare in riferimento alle attività previste durante il Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 3 al 6 giugno 2021, in ottemperanza a quanto previsto in materia dai protocolli nazionali e provinciali.

In particolare, la relazione che segue viene elaborata a seguito del sopralluogo effettuato in data 12.05.2021 alla presenza del Servizio Grandi Eventi e Relazioni Esterne (organizzatore dell'evento) e del personale dell'unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL), con cui sono state condivise le modalità di utilizzo delle diverse sale per lo svolgimento degli eventi previsti dal Festival.

### **2. SVOLGIMENTO DELL'EVENTO E LOCATION INTERESSATE**

Come annunciato dal Presidente Fugatti nella conferenza stampa di lancio nazionale della manifestazione, si propone, con tutte le dovute misure di sicurezza, lo svolgimento del Festival in presenza, sia di pubblico che di relatori (almeno quelli provenienti dall'Italia, quelli stranieri saranno perlopiù in collegamento da remoto), all'interno di varie sale dedicate ai vari appuntamenti dell'evento.

Per tutte le sale viene definito un numero massimo di persone autorizzate all'ingresso, in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche della sala, di seguito descritte. Per l'accesso a tutte le sale viene istituito un sistema di prenotazione, obbligatorio per l'ingresso alle sale per assistere in presenza ai vari appuntamenti previsti in programma. Vi sarà un monitoraggio degli accessi all'ingresso della sala per verificare la prenotazione degli utenti, il controllo delle misure di igiene e sicurezza secondo quanto specificato meglio nei capitoli successivi.

Gli eventi avranno tutti una durata massima di 1 ora, al fine di limitare la permanenza degli utenti all'interno delle sale. A seguito di ciascun evento si provvederà ad un'accurata aerazione degli ambienti, e alla completa disinfezione di tutte le superfici di contatto. Per consentire queste operazioni, i vari appuntamenti sono programmati ad un intervallo di tre ore, durante il quale sarà possibile procedere con tutte le operazioni di sanificazione e preparazione delle sale per gli eventi successivi. Nel caso di eventi che richiedono la traduzione simultanea, agli utenti che ne facciano richiesta verrà consegnato un auricolare monouso, confezionato in bustina di cellophan.

## 2.1. Le location interessate dall'evento sono le seguenti:

### Location interne

- Sala Depero
- Teatro Sociale
- Palazzo della Regione – Sala di rappresentanza
- Palazzo Geremia – Sala di rappresentanza
- Muse (lobby)

Verranno identificati i posti a sedere in tutte le sale, distanziati di almeno 1,5 metri sia frontalmente che lateralmente, con eccezione del Teatro Sociale dove le sedute sono di tipo fisso.

Ai lati delle file e perimetralmente alle sale verranno ricavati dei corridoi di larghezza minima pari a 1,20 m per il passaggio in sicurezza e il regolare deflusso di tutti gli utenti.

Se necessario, per ciascuna sala potrà essere individuata una via di accesso del pubblico diverso rispetto alla via di deflusso.

E' inoltre prevista l'installazione di due maxischermi esterni, uno collocato in piazza Fiera e l'altro ancora in via di definizione. Sulle piazze verranno posizionate, con il dovuto distanziamento, un numero congruo di sedie (ca. 250) e l'area sarà recintata con apposite transenne. L'accesso all'area sarà comunque controllato, ed in particolare ci sarà un controllo anti assembramento .

Maggiori dettagli rispetto alle location e agli orari di svolgimento dei vari eventi possono essere ricavati dal programma allegato.

## 3. MODALITA' DI ACCESSO E CONTROLLI

### 3.1. Modalità di accesso alle sale e controllo degli ingressi

Le location interne saranno accessibili da parte di addetti ai lavori (prima e dopo l'evento), e utenti in possesso di prenotazione (per la durata dell'evento), nel limite massimo degli affollamenti proposti nei prossimi capitoli. Ciascun ingresso alle sale sarà tenuto sotto controllo da personale incaricato di monitorare gli accessi. A tutti gli utenti in ingresso verrà misurata la temperatura corporea con l'utilizzo di un termometro laser, e verrà autorizzato l'ingresso solo se la temperatura misurata sarà inferiore a 37,5°. Tali controlli verranno effettuati all'esterno delle sale, presso l'ingresso di ciascun edificio, grazie all'installazione di un gazebo temporaneo che fungerà da postazione per gli addetti al controllo e verifica dell'accreditamento degli utenti.

Il personale incaricato del controllo degli accessi indosserà sempre la mascherina di protezione di tipo chirurgico.

Per l'accesso degli utenti accreditati, il personale addetto al controllo delle sale avrà a disposizione **un elenco nominativo con gli utenti autorizzati all'ingresso**. Per ciascuna sala sarà quindi possibile individuare le persone che hanno partecipato in presenza

all'evento (sarà presente un elenco nominativo con riferimenti telefonici), facilmente rintracciabili per la definizione degli eventuali contatti stretti. Sarà obbligatorio l'ingresso con la mascherina da parte di TUTTI gli utenti. Durante tutto lo svolgimento degli eventi tutti gli utenti dovranno indossare sempre la mascherina di protezione di tipo chirurgico. Non sarà consentito l'ingresso alle sale indossando le "mascherine di comunità". Per questo, presso ciascuna location sarà presente una scorta di mascherine per i casi di necessità.

### 3.2. Distanziamento sociale e affollamenti

Gli addetti al controllo degli accessi verificheranno che gli utenti autorizzati all'ingresso delle sale si accomodi solo sulle sedute previste all'interno delle sale. Nei luoghi del Festival saranno evidenziate con adeguata segnaletica le eventuali sedute che non si potranno occupare per rispetto del distanziamento.

L'affollamento complessivo massimo previsto per ogni luogo è il seguente:

SALA	POSTI A SEDERE	RELATORI	SUPERFICIE SALA
Teatro Sociale	130	Fino a max 5 (solo per inaugurazione saranno 6)	Circa 300 mq
Palazzo della Regione	60	Fino a max 3	482 mq
Muse (lobby)	60	Fino a max 3	326 mq
Palazzo Geremia	40	Fino a max 3	229 mq
Sala Depero	58	Fino a max 4	263 mq

#### Nota per il Teatro Sociale

L'affollamento nella platea del Teatro Sociale è determinato dall'applicazione del protocollo per **cinema e spettacoli**, che prevede un distanziamento delle sedute di almeno 1,0 m (sia lateralmente che frontalmente), con capienza consentita non superiore al 50 % di quella massima autorizzata. È stato previsto di occupare pertanto la metà dei posti disponibili in platea, che sono comunque stati ridistribuiti per ampliare i corridoi e i passaggi per raggiungere le vie di esodo della sala. I palchi di ogni ordine non saranno aperti al pubblico.

Si vedano le planimetrie allegate che illustrano graficamente la disposizione delle sedute, gli ingressi e i corridoi di passaggio.

### 3.3. Misure di sicurezza per i relatori

Il numero di relatori sarà limitato, come indicato nella tabella precedente. I relatori dovranno indossare la mascherina di protezione (di tipo chirurgico) durante tutti gli spostamenti all'interno dei locali, e mantenere la mascherina indossata anche alla propria postazione. Potranno rimuovere la mascherina per esigenze televisive solo per parlare al microfono, e mantenendo una distanza dalle altre persone di almeno **2 metri**.

### 3.4. Referente COVID-19 per le sale

Si riportano i riferimenti dei vari referenti COVID-19 per ciascuna sala interessata dagli eventi:

SALA	REFERENTE COVID-19	RECAPITO TELEFONICO
Teatro Sociale	GIANLUCA BOSIO	3494581991 0461213863
Palazzo della Regione	MARIO BLEGGI	0461-201434
Muse (lobby)	NICOLA ANGELI	340-4630596 0461-270338
Palazzo Geremia	ANDREA PAGNIN	338-6068198 0461-884225
Sala Depero	SANDRO ZAMPIERO	335-6051525

### 3.5. Impianti presenti nelle sale

Presso le varie sale gli impianti di condizionamento e climatizzazione saranno così gestiti:

SALA	IMPIANTI e AERAZIONE
Teatro Sociale	Presenti n. 3 UTA (rispettivamente a servizio di platea, palco e palchetti), mantenute in funzione durante l'evento. Canali compartimentati, <b>assenza di ricircolo</b> , estrazione diretta dell'aria
Palazzo della Regione	impianti di condizionamento e trattamento aria in funzione durante l'evento con <b>assenza di ricircolo</b> . Saranno mantenute aperte le porte di emergenza verso Piazza Dante per una ulteriore aerazione naturale dei locali
Muse (lobby)	impianti di condizionamento e trattamento aria in funzione durante l'evento con <b>assenza di ricircolo</b> . Saranno spalancate le porte verso nord tra un evento e l'altro per un'aerazione naturale dell'ambiente.
Palazzo Geremia	Non presenti impianti di trattamento aria. Durante l'evento saranno aperte le finestre della sala per garantire aerazione naturale. Nessun impianto meccanico attivo durante l'evento.
Sala Depero	Non presenti impianti di trattamento aria. Durante l'evento saranno aperte le finestre della sala per garantire aerazione naturale. Nessun impianto meccanico attivo durante l'evento.

### 3.6. Informazione agli utenti

Presso l'ingresso a ciascuna sala sarà posizionata della cartellonistica informativa che riporterà le regole di comportamento per la prevenzione dal rischio COVID-19, alle quali dovranno attenersi tutti gli utenti.

Eventuale materiale informativo cartaceo sarà consegnato a richiesta del pubblico e non viene lasciato in libera consultazione. Potranno essere utilizzati strumenti digitali per l'informazione agli utenti. Eventuali postazioni internet, postazioni interattive a disposizione degli utenti sono accessibili, solo previa autorizzazione da parte di un responsabile per assicurare la disinfezione della postazione tra un utente e l'altro.

Sono privilegiati l'utilizzo di sistemi informativi alternativi quali pannelli a messaggio variabile oppure tag QR code che consentano l'acquisizione delle informazioni direttamente su smartphone.

### **3.7. Attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione**

Si provvederà alla pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici a disposizione delle sale interne.

Al termine delle singole manifestazioni presso ogni sala interna il personale incaricato delle pulizie, dotato di mascherina con protezione FFP2 e guanti e secondo specifiche schede di sicurezza prodotti, provvederà alla pulizia e disinfezione di tutte le superfici di contatto.

La disinfezione delle superfici sarà effettuata con prodotti a base alcool (70%) o ipoclorito di sodio (0,1 %).

### **3.8. Personale preposto alla sicurezza**

Il personale che sarà impiegato presso ciascuna location durante lo svolgimento degli eventi sarà costituito da uno o più addetti al controllo degli accessi e misure anti COVID-19 (addetti che saranno definiti in relazione al numero degli accessi e alla durata dell'evento): il personale sarà incaricato della verifica degli utenti in ingresso ed in uscita dalle aree interessate dagli eventi, con verifica dell'accreditamento di ciascun utente, oltre che del controllo dell'uso dei DPI. Tali addetti saranno presenti all'ingresso dell'area interessata dall'evento. Gli addetti saranno incaricati di verificare la temperatura a tutti gli utenti in ingresso alle sale.

### **3.9. Modalità di accesso ai luoghi degli incontri da parte dei lavoratori**

Le modalità di accesso e permanenza dei lavoratori nei luoghi degli eventi seguono le disposizioni di cui al protocollo generale "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

### **3.10. Modalità di accesso ai luoghi degli incontri da parte dei fornitori**

L'accesso dei fornitori ai luoghi dell'evento è regolato dal DUVRI con integrazione specifica relativa alla modalità procedurali adottate per il contenimento del rischio Covid-19.

### **3.11. Disposizioni per i trasportatori e altro personale esterno**

Per quanto riguarda le disposizioni per i fornitori/trasportatori/altro personale esterno si fa riferimento al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro.

In particolare per i fornitori vanno individuate procedure/istruzioni di ingressi, transito e uscita che prevedono modalità, percorsi e tempistiche predefinite, allo scopo di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori/pubblico presenti.

### **3.12. Presenza di lavoratori con appalti di servizi**

Nel caso di presenza nei luoghi degli eventi di lavoratori di imprese con appalto di servizi, l'organizzatore committente fornisce ai datori di lavoro appaltatori dettagliate informazioni sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza Covid-19 in relazione alla propria realtà, affinché ne diano adeguata informazione ai propri dipendenti.

Per approfondimenti si rimanda agli "indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" Protocollo Generale emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.

### **3.13. Gestione della persona sintomatica**

Nel caso si verifichi la presenza di una persona sintomatica all'interno degli spazi dedicati all'evento, il personale presente incaricato del controllo degli accessi, dotato di DPI (mascherina di protezione di tipo FFP2) curerà l'allontanamento della persona sintomatica in luogo isolato. Si procederà quindi alla disinfezione accurata delle superfici dove è avvenuto il contatto degli utenti. La persona sintomatica avrà cura di contattare il proprio medico di base ed attenersi alle istruzioni impartite dalle autorità sanitarie-. L'organizzatore dell'evento resterà a disposizione per ricostruire i contatti avvenuti con la persona sintomatica e fornire alle autorità sanitarie tutte le informazioni necessarie.

Allegati:

1. Programma della manifestazione
2. Planimetria Depero
3. Planimetria Regione
4. Planimetria Geremia
5. Planimetria MUSE

# COVID-19

## LINEE DI INDIRIZZO per la tutela della SALUTE e SICUREZZA

**Esami di qualifica e diploma professionale a.s. 2020-2021**

### **1) Ambito di applicazione**

Il presente protocollo disciplina, per l'anno scolastico 2020-2021, le modalità di organizzazione e di gestione degli Esami di qualifica professionale e diploma negli Istituti professionali in modo da consentire lo svolgimento delle **prove orale e pratica in presenza**, in condizioni di sicurezza relativamente alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19.

Le indicazioni di seguito delineate hanno lo scopo di individuare le principali aree di intervento per una valutazione e gestione del rischio a cui sono esposte le componenti scolastiche, i componenti la commissione d'Esame, i candidati, gli eventuali accompagnatori durante gli esami di qualifica e diploma professionale.

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che gli Istituti abbiano adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro comprensive delle specifiche istruzioni volte al contenimento e alla prevenzione del contagio da COVID-19.

Le misure di seguito delineate si fondano sulle necessità di utilizzare i dispositivi di protezione adeguati, di garantire il distanziamento, di evitare qualsiasi tipo di assembramento, di evitare incroci di flussi di persone, di assicurare tutte le misure igieniche del caso.

Il presente protocollo deve essere adeguatamente pubblicizzato sia con gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia sia con la pubblicazione sul sito della scuola, in modo che tutte le componenti coinvolte nell'Esame siano informate sui contenuti essenziali. Le indicazioni qui riportate sono rivolte a:

- a) membri della commissione
- b) candidati
- c) personale di vigilanza
- d) collaboratori scolastici
- e) personale tecnico
- f) accompagnatori necessari all'espletamento della prova d'Esame, modelli compresi
- g) personale di segreteria
- h) accompagnatori esterni

### **2) Accesso all'Istituto**

E' vietato presentarsi presso la sede d'Esame se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

- a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- b) tosse di recente comparsa;
- c) difficoltà respiratoria;
- d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- e) mal di gola;

E' altresì fatto divieto assoluto di presentarsi presso la sede d'Esame se sottoposti alla misura della quarantena

o dell'isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione alla diffusione del contagio da COVID-19.

Per l'accesso a scuola chiunque è obbligato ad attenersi scrupolosamente al protocollo di ingresso in sicurezza predisposto dalle singole scuole e definito in apposita sezione o allegato al Documento di valutazione dei Rischi di cui deve essere data ampia diffusione e pubblicizzazione.

Al momento dell'accesso a scuola il personale scolastico, i componenti della commissione, i candidati e tutti coloro che a diverso titolo accedono ai locali in cui hanno luogo le prove d'Esame devono sottoporsi alla misurazione della temperatura e hanno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica.

I candidati accedono ai locali dell'istituto non prima di 15 minuti prima della convocazione avvenuta con modalità definite dai singoli istituti nel rispetto della normativa vigente.

E' ammesso un unico accompagnatore esterno e ove previsto, la presenza di accompagnatori necessari all'espletamento della prova d'Esame, modelli compresi.

### **3) Misure organizzative**

E' cura dell'Istituzione formativa:

- privilegiare per gli spazi adibiti agli Esami luoghi adeguati a garantire il distanziamento tra candidato e candidato, tra candidati e commissione favorendo l'utilizzo degli spazi più ampi quali palestre, aule magne, aule polivalenti e similari;
- garantire a ogni commissione servizi igienici dedicati;
- predisporre percorsi di accesso agli spazi adibiti a Esame che garantiscano il distanziamento di almeno un metro tra una persona e l'altra e l'assenza di incroci di flussi; nel caso di percorsi a doppio senso deve essere installata specifica segnaletica, al bisogno anche orizzontale;
- garantire che ingressi e uscite rimangano sempre aperti;
- evitare le situazioni di assembramento sia nelle pertinenze dell'edificio sia all'interno dell'edificio stesso;
- predisporre gli spazi degli esami in modo che sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra candidato e candidato in posizione statica, di almeno due metri tra il commissario più vicino e i candidati; di almeno due metri tra i membri della commissione;
- rendere disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell'edificio scolastico e in particolare nei locali destinati allo svolgimento delle prove d'Esame;
- garantire l'igienizzazione degli spazi e della strumentazione utilizzata dalla commissione e dai candidati secondo le modalità previste dai protocolli interni;
- fornire i dispositivi di sicurezza sia ai componenti della commissione che ai candidati così come previsti nel presente protocollo e nei protocolli di categoria;
- garantire l'igienizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate da commissari e candidati secondo le modalità previste nei protocolli interni;
- garantire, qualora i protocolli interni ne prevedano l'uso, l'igienizzazione ad ogni utilizzo della pulsantiera dei distributori automatici rispetto ai quali tuttavia se ne sconsiglia l'uso;
- garantire nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto che sia effettuata una sanificazione completa di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;
- informare ed eventualmente formare adeguatamente il personale addetto a seguire l'Esame e la commissione esaminatrice sull'attuazione del protocollo.

E' cura della commissione:

- garantire l'aerazione continua dei locali e comunque non inferiore ai 10 minuti ogni ora e 10 minuti tra un candidato e l'altro, con finestra completamente spalancata;
- rispettare le indicazioni del presente protocollo, dei protocolli, là dove previsti, e dei protocolli interni della scuola;
- verificare che lo spazio dove si svolgono gli esami sia stato adeguatamente predisposto a seconda del tipo di prova e comunque in modo tale da garantire il distanziamento tra commissari, tra

commissari e candidati, tra candidato e candidato secondo le indicazioni successivamente riportate;

- rispettare le misure di igienizzazione previste dal protocollo interno;
- segnalare tempestivamente al referente COVID-19 o suo delegato qualunque situazione di rischio.

#### **4) Prova orale**

Il candidato si presenta in Istituto massimo 15 prima dell'inizio della prova e si reca in uno spazio dedicato in cui attende la chiamata della Commissione.

Il candidato può essere accompagnato da un'unica persona. Nel caso di studente BES A, oltre che dall'accompagnatore esterno, il candidato può essere accompagnato dall'assistente educatore o da altra persona secondo le indicazioni contenute nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

Nel caso di prove che prevedono la presenza di esterni – es. modelli – per l'espletamento della prova stessa, il candidato può presentarsi con un accompagnatore precedentemente indicato all'Istituto. A questo accompagnatore l'Istituto è tenuto a fornire la mascherina FFp2 senza valvola.

Nel locale di espletamento dell'Esame è consentita la partecipazione di pubblico limitato a 1 persona per candidato che deve rimanere, in posizione statica, alla distanza di minimo 2 metri da altri soggetti e indossare sempre la mascherina chirurgica.

Nel locale deve essere garantito il distanziamento di due metri tra un commissario e l'altro e il distanziamento minimo di almeno due metri tra la postazione del candidato e il commissario più vicino. Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dall'Istituto, i commissari dovranno utilizzare tutti i possibili accorgimenti per mantenere le necessarie distanze dai candidati.

Nell'accesso all'aula il candidato deve indossare la mascherina chirurgica o FFp2 senza valvola.

I commissari devono indossare la mascherina FFp2.

Nel corso della prova orale il candidato può abbassare la mascherina purché si trovi in posizione statica e sia garantito il distanziamento minimo di due metri tra il candidato e il commissario più vicino e sia possibile, contestualmente, garantire un'areazione costante.

Al termine della prova il candidato e il suo eventuale accompagnatore devono lasciare immediatamente l'Istituto senza sostare nelle pertinenze dello stesso.

#### **5) Prova pratica**

Nel corso della prova pratica devono essere seguite tutte le misure di sicurezza poste in essere dai protocolli di categoria e dai protocolli interni della scuola.

Fermo restando quanto previsto nel punto precedente, nei casi in cui la prova pratica sia preceduta da una parte tecnica, i candidati devono:

- essere distanziati tra loro di almeno un metro
- indossare la mascherina chirurgica
- rimanere in posizione statica

I commissari devono:

- limitare il più possibile le uscite dalle aule dedicate alla commissione
- indossare sempre la mascherina FFp2
- igienizzare le mani ogni qualvolta si venga a contatto con il materiale prodotto dallo studente
- garantire l'areazione costante dei locali e qualora ciò non fosse possibile, devono spalancare le finestre 10 minuti ogni ora e garantire analoga apertura prima e dopo la prova.

Durante la prova pratica è consentito il consumo di snack e di bibite purché siano consumate in posizione di staticità con distanziamento di almeno due metri dalla persona più vicina e sia contestualmente garantita un'areazione costante.

Analoghi distanziamento e modalità devono essere messi in atto per quanto riguarda i componenti la Commissione nelle prove in cui è prevista la degustazione di cibi e bevande.

Sia i commissari che i candidati che gli eventuali modelli, durante la prova pratica, devono indossare la mascherina FFP2

## **6) Clausole finali**

Per l'applicazione e la corretta gestione delle misure contenute nel presente protocollo la scuola si avvale della collaborazione del referente COVID o del suo delegato i cui nominativi devono essere resi noti a tutte le parti in causa.